

Ordinanza concernente la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (Ordinanza sulla protezione del clima, OOCli)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2024¹ sulla protezione del clima è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3 capoverso 5, 4 capoverso 2, 6 capoverso 3, 7, 10 capoverso 3, 11 capoverso 1 e 13 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2022² sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl) e della legge del 23 dicembre 2011³ sul CO₂,

Art. 1 lett. f

La presente ordinanza disciplina:

- f. il ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni (art. 10 LOCl).

Titolo dopo l'art. 30

Capitolo 5a: Ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni

Inserire gli art. 30a–30e dopo il titolo del capitolo 5a

Art. 30a Raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero

¹ L'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e dell'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse), raggiunge o supera l'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all'articolo 3 capoverso 1 LOCl nelle sue sedi in Svizzera entro il 2040. Oltre alle emissioni dirette e indirette, vanno considerate gradualmente quelle a monte e a valle.

² L'Amministrazione federale centrale per le sue sedi all'estero, l'esercito, l'Aggruppamento Difesa e armasuisse raggiungono o superano l'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all'articolo 3 capoverso 1 LOCl entro il 2050. Oltre alle emissioni dirette e indirette, vanno considerate, per quanto possibile, quelle a monte e a valle.

³ L'UFAM acquista gli attestati nazionali o internazionali necessari per l'impiego di NET da parte dell'Amministrazione federale centrale e dell'esercito.

⁴ Le amministrazioni centrali dei Cantoni, le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA e le unità rese autonome della Confederazione secondo l'allegato 3 OLOGA si adoperano per raggiungere o superare l'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all'articolo 3 capoverso 1 LOCl entro il 2040. Oltre alle emissioni dirette e indirette, vanno considerate, per quanto possibile, quelle a monte e a valle.

⁵ Le seguenti emissioni non vanno considerate negli obiettivi dei capoversi 1 e 2 da parte dell'Amministrazione federale centrale:

- le emissioni a valle causate dall'utilizzazione delle strade nazionali o di altre infrastrutture di trasporto di proprietà federale o da attività sovvenzionate;
- le emissioni dirette e indirette, nonché quelle a monte e a valle nel quadro di progetti legati alla cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, all'aiuto umanitario nonché al promovimento della pace o della sicurezza umana;
- le emissioni dirette e indirette, nonché quelle a monte e a valle degli edifici sotto la responsabilità dei PF secondo l'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008⁵ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

RU

- ¹ RS 814.310.1
- ² RS 814.310
- ³ RS 641.71
- ⁴ RS 172.010.1
- ⁵ RS 172.010.21

Art. 30b Bilancio da parte dell'Amministrazione federale centrale e dell'esercito

¹ Il DATEC provvede al bilancio delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, dell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

² Elabora una visione complessiva del raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero da parte dell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse, e ne coordina i necessari lavori. In particolare, si tratta di definire i metodi e gli standard applicati dall'Amministrazione federale centrale e dall'esercito.

³ Il DDPS provvede al bilancio delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, dell'esercito, dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

⁴ Elabora una visione complessiva del raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero da parte dell'esercito, dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

Art. 30c Cronoprogrammi per l'Amministrazione federale centrale e l'esercito: coordinamento ed elaborazione

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili per il raggiungimento dell'obiettivo nella loro sfera di competenza.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale designano le loro unità amministrative chiave che dispongono di leve importanti per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero e per l'attuazione delle misure e che possono contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni.

³ I dipartimenti, la Cancelleria federale e le unità amministrative chiave elaborano per i loro settori i cronoprogrammi per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero.

⁴ Il DATEC elabora un cronoprogramma complessivo per l'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse, nonché per le sedi all'estero dell'Amministrazione federale centrale; esso si basa sui cronoprogrammi dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

⁵ Il DDPS elabora un cronoprogramma distinto per l'esercito, l'Aggruppamento Difesa e armasuisse.

⁶ Il Consiglio federale adotta il cronoprogramma complessivo di cui al capoverso 4 e il cronoprogramma del DDPS di cui al capoverso 5. Se necessario, incarica i dipartimenti e la Cancelleria federale di adeguare i loro cronoprogrammi di cui al capoverso 3 al cronoprogramma complessivo da esso adottato.

⁷ I cronoprogrammi sono elaborati per la prima volta nel 2027 per la legislatura 2028–2031 e poi aggiornati per la legislatura successiva. Il cronoprogramma complessivo e il cronoprogramma del DDPS sono oggetto di pubblicazione.

Art. 30d Cronoprogrammi per l'Amministrazione federale centrale e l'esercito: contenuto

¹ Un cronoprogramma comprende le emissioni per le quali l'unità amministrativa che lo elabora ha l'autorità decisionale e prende le decisioni di finanziamento.

² Un cronoprogramma comprende almeno:

- a. un bilancio delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle;
- b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;
- c. un'analisi indicante le soluzioni che consentono di ridurre le emissioni di gas serra o impiegare NET e la misura in cui ciò è previsto;
- d. i provvedimenti da adottare sulla base dell'analisi di cui alla lettera c per la riduzione delle emissioni di gas serra o l'impiego di NET;
- e. un percorso di riduzione per le emissioni dirette e indirette, nonché quelle a monte e a valle; il percorso di riduzione deve essere lineare per quanto possibile dal punto di vista tecnico e contemplare obiettivi intermedi;
- f. un percorso di sviluppo delle capacità continuativo per l'impiego di NET con cui si prevede di compensare, al più tardi entro l'anno dell'obiettivo del saldo netto pari a zero secondo l'articolo 30a capoversi 1 e 2, le emissioni di gas serra che non possono essere ridotte con provvedimenti di cui alla lettera d;
- g. i provvedimenti da adottare per l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 8 LOCI.

Art. 30e Rapporto dell'Amministrazione federale centrale e dell'esercito

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono a trasmettere annualmente al DATEC, tramite una piattaforma di collaborazione federale centrale, i dati grezzi necessari per il calcolo delle emissioni dirette e indirette e di quelle a monte e a valle dell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

² Il DATEC calcola tutte le emissioni per l'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

³ A partire dal 2027, negli anni in cui non viene presentato il rapporto di cui al capoverso 5, informa il Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette da parte dell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

⁴ Inoltre, a partire dal 2028, negli anni in cui non viene presentato il rapporto di cui al capoverso 5, informa il Consiglio federale sul raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni a monte e a valle e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

⁵ Al termine di ogni legislatura, per la prima volta nel 2032, riferisce al Consiglio federale e al Parlamento sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici dell'Amministrazione federale centrale, ad eccezione dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse. Il rapporto è oggetto di pubblicazione.

⁶ Il DDPS calcola tutte le emissioni dell'esercito, dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse.

⁷ Al termine di ogni legislatura, per la prima volta nel 2032, riferisce al Consiglio federale e al Parlamento sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici dell'esercito, dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse. Il rapporto è oggetto di pubblicazione.

Art. 30f Basi per i Cantoni, l'Amministrazione federale decentralizzata e le unità rese autonome della Confederazione

¹ Sotto l'egida del DATEC, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni, delle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA e delle unità rese autonome della Confederazione secondo l'allegato 3 OLOGA, aiuti all'attuazione specifici per il bilancio delle emissioni di gas serra nonché basi documentali, metodi e materiali per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero e promuove il trasferimento di conoscenze.

² I dipartimenti elaborano, nella loro sfera di competenza, prescrizioni per il raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero per le unità rese autonome della Confederazione secondo l'allegato 3 OLOGA e chiedono al Consiglio federale di inserirle negli obiettivi strategici della rispettiva unità.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin

Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor

Rossi